

ai lati, due carreggiate « aperte » (senza pedaggio) per il traffico di collegamento tra le strade statali, provinciali ed urbane:

1° tratto: Crespellano-Aeroporto (Lavino-Aeroporto), della lunghezza di km. 4+140;

2° tratto: Aeroporto-San Lazzaro della lunghezza di km. 13+957;

3° tratto: Casalecchio-Aeroporto della lunghezza di km. 5+604;

Che il raccordo in parola, della lunghezza complessiva di km. 23+701, presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Vista la nota n. 4774 del 20 febbraio 1967, con la quale il Compartimento della viabilità di Bologna ha proposto il riconoscimento come autostrada del citato raccordo;

Visto il voto n. 177 del 28 febbraio 1967, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il raccordo afferente l'anello « aperto » della città di Bologna, composto dei tre tratti sopraindicati, della lunghezza complessiva di km. 23+701, è riconosciuto come autostrada, con la denominazione di « Raccordo tangenziale nord - Città di Bologna ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo tangenziale nord - Città di Bologna » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1967
Registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 201.

(10828)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1967.

Nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342, che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 69 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere per i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1967, alla nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali;

Considerato che allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni in parola è indispensabile assumere l'impegno della spesa a carico dell'esercizio finanziario 1968 in base alla facoltà prevista dall'art. 272, comma secondo, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali è nominata, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1967, fino al 31 dicembre 1968, la seguente Commissione centrale:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico;
Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico;
Avitabile dott. ing. Luigi, ispettore generale tecnico;
Costa Renato, perito principale di prima classe, segretario.

Art. 2.

Ai funzionari che espletteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a L. 150.000 (centocinquantamila), farà carico:
al capitolo 127 del corrente esercizio per lire 15.000;
al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1968 per lire 135.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1967

Il Ministro: PRETI

(10948)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona tra Monte S. Quirico e Ponte S. Pietro nel comune di Lucca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona fra Monte S. Quirico e Ponte S. Pietro nel comune di Lucca;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Lucca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprin-